



# COMUNE DI LONDA

Provincia di Firenze

## **Regolamento per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Giovani del comune di LONDA** *(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 DEL 21.01.2010)*

### INDICE

<b>TITOLO I</b>	Principi ispiratori e attribuzioni generali
<b>TITOLO II</b>	Composizione e durata in carica
<b>TITOLO III</b>	Le sedute consiliari
<b>TITOLO IV</b>	Temi di competenza del Consiglio dei Giovani
<b>TITOLO V</b>	Compiti del Consiglio dei Giovani
<b>TITOLO VI</b>	Mezzi finanziari
<b>TITOLO VII</b>	Collaborazione con gli organi istituzionali
<b>TITOLO VIII</b>	Modalità di svolgimento delle elezioni
<b>TITOLO IX</b>	Proclamazione degli eletti
<b>TITOLO X</b>	Disposizioni finali

#### **TITOLO I**

##### **Principi ispiratori e attribuzioni generali**

###### **Articolo 1**

Il Consiglio dei Giovani nasce dall'esigenza di creare uno strumento di partecipazione attiva alla vita cittadina da parte di tutti i giovani aventi un'età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni, residenti nel Comune di Londa.

###### **Articolo 2**

Il Consiglio dei Giovani ha funzioni consultive e propositive nell'ambito delle proprie competenze, elabora proposte e porta avanti iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.

###### **Articolo 3**

Il Consiglio dei Giovani con il proprio contributo di idee e di esperienze, fornisce indicazioni e proposte all'azione degli organismi comunali istituzionalmente competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative riguardanti il mondo giovanile e le sue tematiche.

###### **Articolo 4**

Gli organi deliberanti del Comune possono chiedere, su questioni di interesse giovanile, pareri preventivi consultivi al Consiglio dei Giovani.

#### **TITOLO II**

##### **Composizione e durata in carica**

###### **Articolo 5**

Il Consiglio dei Giovani è costituito da nove membri, maschi e femmine di età compresa tra 14 e 25 anni compiuti, eletti direttamente da giovani della stessa età residenti nel Comune di Londa, con le modalità di cui al successivo articolo 27.

La composizione del Consiglio sarà così ripartita:

- 3 membri nella fascia d'età 14 - 17 anni compiuti
- 3 membri nella fascia d'età 18 - 21 anni compiuti
- 3 membri nella fascia d'età 22 - 25 anni compiuti

In caso di mancati candidati in una delle tre fasce di età, le candidature si suddivideranno nelle successive altre fasce.

###### **Articolo 6**

L'elezione avviene con cadenza biennale, di norma nel periodo compreso tra il mese di novembre e quello di dicembre. Non sono ammessi più di due mandati.

#### **Articolo 7**

I membri eletti cessano dalla loro carica al momento dell'indizione delle nuove elezioni.

Al raggiungimento del 26° anno di età il consigliere non decade automaticamente ma rimane in carica fino all'elezione successiva.

#### **Articolo 8**

In caso di dimissioni di un consigliere, a questi subentra il primo dei non eletti nella lista di riferimento del dimissionario. In mancanza di non eletti si procede ad una nuova votazione solo nel caso che non sia possibile garantire una presenza pari alla metà più uno del numero di consiglieri previsto.

#### **Articolo 9**

Tra i membri del Consiglio vengono eletti, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, rappresentanti ciascuno una fascia di età indicate nel precedente articolo 5. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

### **TITOLO III**

#### **Le sedute consiliari**

#### **Articolo 10**

Le sedute del Consiglio dei Giovani si terranno provvisoriamente presso la saletta Mazzoni in P.za Umberto I e definitivamente presso una sala del plesso scolastico.

E' possibile usufruire di altre idonee strutture previa approvazione delle autorità competenti.

Le sedute sono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

#### **Articolo 11**

La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune di Londa entro 15 giorni dall'elezione.

Nella prima seduta vengono eletti il Presidente e i due vice Presidenti.

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

#### **Articolo 12**

Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

#### **Articolo 13**

Quando ricorrano particolari esigenze, il Consiglio dei Giovani può invitare alle sedute un rappresentante dell'Amministrazione Comunale o delle Associazioni presenti sul territorio.

### **TITOLO IV**

#### **Temi di competenza del Consiglio dei Giovani**

#### **Articolo 14**

I temi di competenza del Consiglio dei Giovani sono:

- tempo libero ed associazionismo;
- prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità;
- opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell'adolescenza e giovanili, fruibili nel territorio;
- informazione, formazione, orientamento e lavoro;
- conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
- educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute;
- organizzazione di eventi e spettacoli culturali e musicali.

### **TITOLO V**

#### **Compiti del Consiglio dei Giovani**

#### **Articolo 15**

Il Consiglio dei Giovani ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva sui temi di competenza indicati.

Le proposte del Consiglio dei Giovani che presuppongano per la loro attuazione un intervento diretto o una valutazione da parte dell'Amministrazione comunale vengono trasmesse alla Giunta Municipale che, dopo

averle esaminate dà comunicazione al Consiglio dei Giovani riguardo alle proprie decisioni, assumendo se del caso, il provvedimento necessario.

Il Consiglio approva il proprio regolamento di funzionamento nonché, annualmente, le linee programmatiche per l'anno in corso ed un piano di spese del budget stabilito dalla Giunta Municipale.

## **TITOLO VI**

### **Mezzi finanziari**

#### **Articolo 16**

In sede di predisposizione del bilancio annuale viene prevista una quota di finanziamento da destinare ad attività direttamente organizzate dal Consiglio dei Giovani.

Le attività proposte e relativo budget dovranno essere approvate dalla Giunta Municipale. Il primo Anno, che sarà di rodaggio, il budget sarà stabilito a seconda delle proposte.

## **TITOLO VII**

### **Collaborazione con gli organi istituzionali**

#### **Articolo 17**

Il Consiglio e i suoi rappresentanti impostano la loro attività nel rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione comunale e il consiglio comunale.

## **TITOLO VIII**

### **Modalità di svolgimento delle elezioni**

#### **Articolo 18**

Sono elettori del Consiglio dei Giovani i cittadini che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto quattordici anni di età e non averne compiuti ventisei;
- b) essere residenti nel Comune di Londa, di qualsiasi cittadinanza.

I requisiti richiesti devono essere comprovati mediante l'esibizione della carta d'identità italiana in corso di validità, di altro documento idoneo, o per conoscenza personale da parte di un componente del seggio elettorale.

#### **Articolo 19**

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), e b) del precedente articolo 18.

I soggetti maggiorenni:

- devono essere inoltre in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
- non devono ricoprire cariche istituzionali o di nomina istituzionale.

Tali requisiti sono verificati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 29.

#### **Articolo 20**

Il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione e il rinnovo del Consiglio fissando la data delle elezioni.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

#### **Articolo 21**

L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di tre liste elettorali ognuna relativa ad una delle tre fasce di età di cui all'articolo 5, Ciascun gruppo di età concorda la lista con l'elenco dei candidati da presentare.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta, al momento della presentazione, da almeno 3 firme di aventi diritto al voto nella stessa lista per fascia di età, non candidati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le candidature avvengono attraverso la presentazione di un modulo e della fotocopia del proprio documento di identità. La richiesta di candidatura dei minorenni deve essere sottoscritta dai genitori con allegato copia del documento di identità degli stessi.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci. In caso di non raggiungimento del numero minimo dei candidati di una qualsiasi lista, la decisione in merito all'accettazione della stessa sarà demandata alla Commissione elettorale.

Le liste devono necessariamente indicare:

- la fascia di età a cui la lista si riferisce;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.

Ciascun candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione relativa ai precedenti articoli 18 e 19.

#### **Articolo 22**

L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i giovani sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.

#### **Articolo 23**

Il seggio, nominato dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 28, è costituito da un Presidente e da due scrutatori e un segretario.

Il seggio elettorale rimane aperto nei giorni e negli orari stabiliti nel decreto sindacale di indizione delle elezioni e può essere itinerante.

#### **Articolo 24**

Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale.

#### **Articolo 25**

L'organizzazione delle elezioni, la costituzione e l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto e di scrutinio saranno gestite dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 28 .

#### **Articolo 26**

La scheda elettorale conterrà lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto: essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Ad ogni elettore verrà consegnata la scheda relativa alla fascia di età di appartenenza dello stesso.

Gli elettori possono esprimere fino a due voti di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al candidato prescelto.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

#### **Articolo 27**

Le elezioni sono comunque valide, quale che sia la percentuale dei votanti.

#### **Articolo 28**

La Commissione elettorale è composta da:

- Sindaco del Comune di Londa;
- Referente servizio Informagiovani;
- Un rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza
- Un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza
- Responsabile Servizio elettorale o loro delegati.

La Commissione elettorale:

- \_ verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati;
- \_ risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- \_ raccoglie i dati provenienti dai seggi.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

### **TITOLO IX**

#### **Proclamazione degli eletti**

#### **Articolo 29**

Risultano vincitori i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella propria lista di riferimento. A parità di voti viene eletto il primo candidato in ordine di lista.

#### **Articolo 30**

A risultati definitivi il Sindaco proclama eletto il nuovo Consiglio dei Giovani. A tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso al Sindaco entro 2 giorni dal termine delle operazioni elettorali.

## **TITOLO X**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 31**

Il Consiglio dei Giovani può proporre, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la modifica del presente regolamento al consiglio comunale. La proposta deve indicare le parti del regolamento che si chiede di modificare.

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla sua approvazione a maggioranza del Consiglio comunale.